



COMUNE DI LEVANTO

Provincia della Spezia

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP)

Tel. 0187/802211 Fax 0187/802247

comune.levanto.sp@legalmail.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, il servizio di Polizia Mortuaria, concessione loculi e nicchie ossario, cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, ad integrazione ed in osservanza delle norme di cui:

- D.P.R. 10.09.1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- D.P.R. 3.11.2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 127;
- L. 30.03.2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- L.R. 24/2007 - 4/2008 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” – Regolamento Regionale di esecuzione;
- Leggi Regionali, Circolari, Note dell’Assessorato alla Sanità della Regione Liguria;
- Codice Civile.

Art. 2- Responsabilità del Comune.

Il Comune, mentre ha cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non si assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego improprio di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3- Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è composto da n. 2 necrofori con qualifica funzionale esecutore cat. “B”.

Art. 4- Organizzazione dei servizi cimiteriali.

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'assessore delegato e del Capo Settore Affari Generali.

Art. 5- Obblighi del custode del cimitero.

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente Regolamento;
- b) una copia del Regolamento e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6- Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 6 bis – Diritto fisso per il rilascio di autorizzazione trasporto di cadavere fuori comune (commi 2° e 3° art. 19 D.P.R. 285/1990).

Il trasporto di salme ad altri comuni o all'estero, sia che il funerale sia svolto in loco o altrove, può essere effettuato sia dalle imprese autorizzate che da altre imprese.

Queste ultime potranno effettuare il servizio purché lo stesso venga svolto secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

In entrambi i casi deve essere corrisposto al Comune di Levanto il diritto fisso previsto dal tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 7- Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere espressa dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine susseguente troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 8 -Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla Polizia Comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 -Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può aver luogo dopo la visita necroscopica.

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ART. 10 - Ricevimento dei cadaveri.

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti i cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti mortali di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché i nati in Levanto o da madre residente in Levanto al momento della nascita o che siano state residenti per almeno dieci anni nel Comune di Levanto.

Devono altresì essere ricevute le ceneri o i resti mortali dei quali sia stata richiesta e risulti possibile la loro sistemazione in loculi ed ossari, ove si trovi già tumulata una salma o ricoverate cassette con resti mortali.

Eventuali richieste di seppellimento non rientranti nei precedenti casi potranno essere esaminate e deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità del Cimitero.

Art. 11 - Sepoltura nei giorni festivi.

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il Responsabile del Servizio, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 12- Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

I cimiteri resteranno aperti al pubblico tutti i giorni festivi nonché il Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato con il seguente orario:

dal 1° maggio al 15 settembre apertura ore 7,30 chiusura ore 19,00

dal 16 settembre al 30 aprile apertura ore 8,00 chiusura ore 17,00

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Art. 13- Divieto di ingresso nei cimiteri.

Nei cimiteri e' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri. **(integrato con Delibera di C. C. n. 21 del 29/04/2011)**

Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani od altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta. Tale divieto e' particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
- n) piantare alberi o altro, la cui crescita possa causare danno al decoro del cimitero e sottrarre spazio alle sepolture.
- o) posizionare davanti alle sepolture vasi contenenti fiori o piante che possano essere d'intralcio al passaggio e/o possano alterare l'aspetto ordinato ed il decoro del cimitero.**

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 17 - Inumazioni e tumulazioni.

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari e a richiesta scritta dei familiari, sentita l'autorità sanitaria, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni sette.

In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni di sepoltura.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 18 - Epigrafi.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 19 - Introduzione di cassette in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o ceneri derivanti dalla cremazione nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali e per la conservazione delle ceneri, e' consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri, resti mortali e ceneri, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 20 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune, previo rimborso, salvo casi di particolare indigenza, delle spese sostenute.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 20 bis – Tumulazioni privilegiate fuori dal cimitero (introdotto con Deliberazione di C. C. n. 18 del 30/04/2012).

E' consentita la tumulazione di resti mortali e ceneri in luoghi fuori dal cimitero nei casi previsti dalla normativa. L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione di apposita istanza corredata dalla documentazione prevista dalla Deliberazione della G. R. n. 258 del 14/03/2012.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo Regolamento.

Art. 22 -Esumazioni ordinarie. **(modificato con Deliberazione di C. C. n. 18 del 30/04/2012)**

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo: dal 1/9 al 30/6.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati **ed agli ingressi del Cimitero**, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati **a voler contattare l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune al fine di conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo e recapito telefonico.**

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, **sarà quindi comunicato a mezzo raccomandata A/R**, ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata **e ricomunicata la data e l'ora per la seconda volta. Se per la seconda volta consecutiva non sarà presente alcun familiare, i resti mortali saranno conservati in apposito contenitore, a cura del custode, per un periodo massimo di tre mesi; trascorso tale periodo saranno collocati nell'Ossario del Comune.**

Le esumazioni ordinarie potranno essere rinviate causa maltempo e/o cattive condizioni meteorologiche.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 23 - Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 - Verbale delle operazioni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 - Incenerimento dei materiali.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 26 - Estumulazioni. **(modificato con Deliberazione di C. C. n. 18 del 30/04/2012 e con Deliberazione di C. C. n. 36 del 10/07/2014)**

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le estumulazioni sono precedute dall'invio di comunicazione ai famigliari presso l'ultimo domicilio noto all'Ufficio comunale, non attivandosi altra ricerca su diversa banca dati.

E' responsabilità dei famigliari comunicare al competente Ufficio comunale le eventuali variazioni di indirizzo successive alla stipula del contratto per i loculi/ossari.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 27 - Esumazioni ed estumulazioni. - Oneri.

Tutte le operazioni relative alle esumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Articolo 27 Bis – Avvisi di scadenza (inserito con Deliberazione di C. C. n. 36 del 10/07/2014)

L'Ufficio Servizi Cimiteriali, ogni anno, redige l'elenco, distinto per cimitero, delle sepolture in scadenza e delle esumazioni da effettuarsi nell'anno successivo.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà inoltre a:

a) affiggere agli ingressi di ogni cimitero, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza dei contratti e delle inumazioni, per almeno 30 giorni, l'elenco delle annualità contrattuali in scadenza;

b) collocare, con un preavviso di almeno 30 giorni, ed a mantenere fino al termine delle operazioni, apposite segnalazioni in prossimità dei campi interessati alle esumazioni;

c) comunicare le scadenze delle concessioni ai famigliari presso l'ultimo domicilio noto all'ufficio, non attivandosi altra ricerca su diversa banca dati;

d) nel caso in cui non fosse possibile provvedere all'invio della comunicazione di avviso di estumulazione di cui all'art. 26, comma 2, per irreperibilità/estinzione di famiglia, si procederà direttamente all'affissione sulla lapide di avviso di estumulazione.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.

Art. 28 - Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri comunali senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede del Comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc., aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 29 - Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 28, il titolare della concessione od autorizzazione medesima dovrà produrre al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice ed ogni altro documento previsto dalla normativa al momento vigente.

Art. 30 - Occupazione temporanea del suolo.

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiale - elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 31 - Materiali di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere.

In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 32 - Orario di lavoro. Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro indicato all'atto della concessione od autorizzazione.

Il sabato ed i giorni festivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 15 novembre e' vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 33 - Opere private - Vigilanza.

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private dei cimiteri.

Art. 34 - Concessioni private nei cimiteri.

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata dei cimiteri, forma oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VIII CONCESSIONI LOCULI E NICCHIE OSSARIO

Art. 35 - Nicchie-ossario e loculi soggetti a concessione.

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento le nicchie-ossario ed i loculi di nuova costruzione, nonché quelli già concessi e resi disponibili.

Art. 36 - Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi e nicchie ossario, in applicazione del presente Regolamento, e' limitata ai sensi dell'art. 50 del vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, alla tumulazione:

a) dei cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) dei cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- c) dei cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) dei nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
 - e) dei cadaveri delle persone nate a Levanto o da madre residente in Levanto al momento della nascita o che siano state residenti per almeno dieci anni nel Comune di Levanto;
 - f) dei resti mortali delle persone sopraelencate;
 - g) dei resti mortali e delle ceneri di persone diverse da quelle sopraelencate, purché sia stata richiesta e risulti possibile la loro sistemazione in loculi ed ossari ove si trovi già tumulata una salma o ricoverate cassette con resti mortali;
 - h) i loculi saranno concessi esclusivamente per la tumulazione dei cadaveri delle persone già decedute al momento della richiesta;
- Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti casi saranno esaminate e deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità dei loculi.

Art. 36 Bis – Concessioni ossari ai non residenti. (inserito con Delibera di C. C. n. 29 del 29/06/2022)

1. Il responsabile del Settore Affari Generali individua annualmente con propria determinazione, in base alla disponibilità del cimitero capoluogo, il numero di cellette ossario/cinerarie che possono essere destinate a ricevere esclusivamente le ceneri di coloro che, pur non avendo i requisiti di cui all'articolo precedente, si trovano tuttavia in una delle seguenti condizioni:

- a) siano proprietari di immobili nel Comune;**
- b) siano comunque legati a Levanto da un forte vincolo affettivo.**

2. Nei casi elencati al comma precedente, la concessione della celletta cineraria è subordinata alla presentazione di regolare istanza ed è soggetta al pagamento della tariffa cimiteriale in vigore maggiorata del 25%.

3. Il responsabile del Settore Affari Generali procede alla concessione osservando quale criterio per l'accoglimento delle istanze l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale, fino a concorrenza del numero di cellette ossario/cinerarie determinato ai sensi del primo comma.

4. Nel caso di acquisizione a protocollo di una o più istanze in pari data, viene seguito l'ordine cronologico di decesso e, qualora neanche tale criterio fosse discriminante, si procede per sorteggio.

Art. 37 - Divieti di concessioni.

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono comunque essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO IX PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 38 - Atto di concessione.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con apposito atto sottoscritto dal responsabile del settore affari generali e dal concessionario.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 39 - Durata delle concessioni e modalità (modificato con Deliberazione di C. C. n. 18 del 30/04/2012).

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni trenta. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 47, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

E' fatta possibilità, previa motivata richiesta, avere in concessione un loculo per la durata massima prevista di 50 anni.

Le concessioni sono assegnate secondo le seguenti modalità:

- a) i loculi **idonei alla sepoltura di vecchia costruzione, di nuova costruzione nonché** quelli di futura costruzione, **per Colombaro**, secondo l'ordine progressivo per fila verticale dall'alto verso il basso e passando progressivamente alle successive;
- b) **in caso di mancanza temporanea di loculi disponibili, possono essere eventualmente concesse le tumulazioni delle salme nei** loculi di vecchia costruzione in relazione alle disponibilità.

Art. 40 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 41 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi di provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato ad 1/30 della tariffa di cui al precedente articolo 40.

CAPO X DIRITTO ALL'USO

Art. 42- Aveni diritto all'uso.

La concessione del loculo e' vincolata alle salme, alle ceneri ed ai resti mortali delle persone indicate nell'atto e non può essere trasferita a terzi;

Il loculo deve essere occupato entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concesso.

Nel loculo già concesso per una determinata salma potranno essere tumulate, sempre che sussista la relativa e necessaria capienza, le ossa, le ceneri ed i resti assimilabili ad altre salme, raccolti nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 43 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture e' riservato alla persona del concessionario.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO XI LAVORI E MANUTENZIONE

Art. 44 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al CAPO VII del presente Regolamento.

Art. 45 - Lapide.

I loculi per le tumulazioni singole sono concessi in condizione di agibilità al privato, agli eredi del quale compete l'installazione, entro sei mesi dal seppellimento, di lapide in marmo, che dovrà avere lo spessore minimo di mm. 20 e non dovrà portare mensole od altri oggetti con sporgenze superiori a cm. 15.

La tipologia del marmo, nel caso in cui la lastra non sia concessa con il loculo, dovrà essere bianco di Carrara; scritturazioni, vasi, cornici ed altre sporgenze dovranno essere:

- a) in acciaio inox su marmo nero;
- b) in bronzo su marmo bianco.

Le scritturazioni potranno essere realizzate tramite incisione.

Art. 46 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Gli eredi del defunto, la tumulazione della cui salma e' oggetto della concessione, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione stessa, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della lapide.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, ponendo a carico degli obbligati alla manutenzione, le relative spese.

CAPO XII RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 47 - Rinnovo delle concessioni.

In relazione alle concessioni dei loculi disposte dopo l'adozione del presente Regolamento, i concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni trentennali per anni 10 o 20.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento, per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 47 bis – Estinzione della concessione (introdotto con Deliberazione di C. C. n. 18 del 30/04/2012).

a) le concessioni si estinguono o per scadenza, salvo rinnovo del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto previsto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

b) allo scadere dei termini se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'Ossario Comunale o nel cinerario comune.

CAPO XIII DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 48 - Cause di decadenza.

La decadenza della concessione del loculo può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui incaricati dal Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto e' oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla e' dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Per lo scopo, nella diffida di cui sopra dovranno essere precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

La decadenza della concessione del loculo può avere luogo anche nel caso in cui lo stesso non venga utilizzato dal concessionario per la salma cui era stato destinato.

CAPO XIV CONCESSIONE IN USO A PRIVATI DI NICCHIE OSSARIO

Art. 49 - Atto di concessione.

Le concessioni di nicchie-ossario sono fatte, a seguito di domanda, con apposito atto sottoscritto dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal concessionario.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 50 - Modalità e durata delle concessioni.

Le concessioni di nicchie-ossario cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30. Esse sono assegnate secondo l'ordine progressivo per fila verticale dall'alto verso il basso fino all'esaurimento della fila, partendo dalla prima (fila) e passando progressivamente alle successive.

La concessione e' vincolata ai resti della salma indicata nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

Le concessioni degli ossari non sono rinnovabili.

Art. 51 - Tariffa delle concessioni. Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune e' esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 52 - Lapide.

Al concessionario compete l'installazione, entro sei mesi dalla collocazione dei resti, di lapide di marmo di Carrara che dovrà avere lo spessore minimo di mm. 10 e non potrà essere munita di oggetti, ad eccezione del portafiori e della lampada votiva, con sporgenza di cm. 8.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

Art. 53 -Norme.

Per quanto non previsto nel presente capo valgono le norme previste nel precedente capo VIII per quanto applicabili.

CAPO XV CREMAZIONE

Art. 54 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa acquisizione del certificato medico di cui all'art. 2 del Regolamento Regione Liguria.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei propri associati;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza di questi.

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'AUSL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

CAPO XVI AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 55 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi può chiedere, nel rispetto della volontà del defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento, ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla legge.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;

- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 56 – Luogo di conservazione

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo diversa indicazione al momento della richiesta di autorizzazione. La variazione di residenza dell'affidatario o il cambiamento di allocazione dell'urna cineraria devono essere comunicate al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

In assenza di tale manifestazione di volontà, si applica la disposizione di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 1/2008.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica su apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urna autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

CAPO XVII SEPOLTURA DELLE CENERI

Art. 57 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Art. 58 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale conforme alla sua destinazione, recante all'esterno il cognome ed il nome, la data di nascita, di morte e di cremazione del defunto.

Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso comune, in partenza o in arrivo da o per altro comune, in partenza o in arrivo da o per l'estero.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero d'arrivo e da quest'ultimo conservato.

La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, la dispersione, l'affidamento ai familiari.

Art. 59 - Modalità conservative delle urne

Le urne cinerarie possono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori dal cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, oppure in nicchia cineraria.

Le dimensioni interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

Art. 60 - Cinerario comune, giardino delle rimembranze

In almeno un cimitero del comune deve essere presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

In almeno un cimitero del comune deve essere presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

Art. 61 - Controlli

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comminando le sanzioni previste dalle leggi e dal successivo art. 77.

Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

CAPO XVIII DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 62 – Autorizzazione alla dispersione

Conformemente alle disposizioni della legge 24/2007, l'Ufficiale di Stato Civile, concede all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 63 del presente Regolamento.

La domanda per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso e, se concorrono le condizioni, tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione.

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente e inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali.

L'ufficiale dello Stato Civile è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel comune di Levanto e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel comune.

L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e del regolamento Regionale sopra richiamato.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto ed in presenza dell'incaricato del Comune.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri in mancanza di manifesta scelta del defunto si applicano le disposizioni di cui successivo art. 63.

La dispersione delle ceneri è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art. 63 - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- in area appositamente individuata all'interno del cimitero Comunale
- in mare, ad oltre 300 mt. dalla costa e dalla riva o dal porto di approdo più vicino.
- in aree private, nel rispetto dell'art. 4 del regolamento regionale della Liguria.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ed in ossequio all'art. 4, comma 4, del Regolamento Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale nel caso di dispersione per affondamento o interrimento delle ceneri, queste ultime sono raccolte in un'urna cineraria di materiale biodegradabile con impressi indelebilmente i dati anagrafici ed identificativi del defunto, la data di decesso e quella della avvenuta cremazione.

Art. 64 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 24/07, e del Regolamento Regionale 11.03.08, n° 1, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- c) il documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme;
- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n.° 24 del 04.07.07 e n.° 4 del 11.03.08 nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000;
- e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR 445/2000.

Art. 65 – Senso comunitario della morte.

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 66 Registrazione

L'ufficio comunale incaricato annota nell'apposito Registro il luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 67 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Levanto promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Levanto.

CAPO XIX NORME TRANSITORIE

Art. 68 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro -scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 69 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in essere non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 15 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine l'ufficio comunale notificherà agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 70 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente art. 55, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 71 – Rinnovo delle concessioni di loculi disposte prima dell'adozione del presente regolamento.

In relazione al rinnovo delle concessioni di loculi disposte prima dell'adozione del presente Regolamento, i concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, ad ottenere il rinnovo delle concessioni per anni venti in caso di concessioni trentennali; per anni dieci in caso di concessioni quarantennali.

In ogni caso la durata della concessione di loculi non potrà superare la durata di cinquanta anni.

CAPO XX NORME FINALI

Art. 72 -Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come segue, quando non già specificatamente indicati nel Regolamento medesimo:

- giorni trenta per concessioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 36, comma 1;
- giorni quarantacinque per le concessioni da sottoporre al vaglio della Giunta Comunale ai sensi del secondo comma dell'art. 36;
- giorni trenta per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della lapide.

Art. 73 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della presente deliberazione.

Art. 74 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Comunale.

Art. 75 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- D.P.R. 10.09.1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- D.P.R. 3.11.2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15.05.1997, n. 127;
- L. 30.03.2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- L.R. 24/2007 – 4/2008, "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" – Regolamento Regionale di esecuzione;
- Leggi Regionali, Circolari, Note dell'Assessorato alla Sanità della Regione Liguria;
- Codice Civile.
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 76 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Le presenti disposizioni disciplinano compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti con esse contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitarie previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art. 77 - Sanzioni.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. n. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

L'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente non escludono eventuali procedimenti penali, qualora ne ricorresse il caso.

Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni in materia di cremazione, affidamento, dispersione delle ceneri sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 5 bis della L.R. 24/2007.